

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 32-4149

Conferma degli accordi relativi alla rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con D.G.R. n. 33-8425 del 17/03/2008 veniva recepito l'accordo con le Associazioni di Categoria dei soggetti erogatori ospedalieri privati ARIS ed AIOP, riguardante la revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.

In tale atto veniva, tra l'altro, dichiarato il carattere sperimentale dell'accordo per il biennio 2007/2008, al fine di valutare in maniera opportuna le conseguenze del nuovo assetto delle attività nonché per meglio monitorare il fabbisogno di posti letto previsti per l'area acuzie e post-acuzie e le modalità di raccordo tra le Case di Cura private e i Dipartimenti di Salute Mentale.

Con D.G.R. n. 97-13037 del 30/12/2009, in considerazione della complessità della revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico nelle tre aree di acuzie, riabilitazione e di lungodegenza con conseguente prolungamento dei tempi di adeguamento, veniva deliberato di consentire il proseguimento fino al 31 dicembre 2010 della fase sperimentale prevista al punto 7 dell'accordo 6/2/2008 riguardante la revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico, recepito con D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008, ferma restando l'applicazione delle cogenti disposizioni in vigore in ordine ai requisiti delle strutture.

Successivamente agli accordi sottoscritti dalla Direzione Sanità il 04/03/2011 con l'Associazione rappresentativa delle Case di Cura ARIS, recepito con D.G.R. n. 50-1986 del 29/04/2011, e il 27/05/2011 con l'Associazione AIOP, recepito con D.G.R. n. 4-2121 del 06/06/2011, si è disposta, con la D.G.R. n. 6-2161 del 13 giugno 2011, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2011 della fase di sperimentale di revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico di cui alla D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008, ferma restando l'applicazione delle cogenti disposizioni in ordine ai requisiti strutturali.

Sempre nella D.G.R. n. 6-2161 del 13/06/2011 veniva demandata alla Direzione Sanità la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la verifica e la valutazione dei risultati della sperimentazione sulla revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico.

Tenuto conto che, con D.G.R. n. 3-11252 del 20/04/2009, veniva sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata al Legale Rappresentante della Casa di Cura "San Giuseppe" a far data dal 20/04/2009 e che con D.G.R. n. 28-2757 del 18/10/2011 veniva sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata al Legale Rappresentante della Casa di Cura "Villa Cristina" a far data dal 1/11/2011.

Rilevato che il gruppo di lavoro, composto da funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni di categoria, ha provveduto ad una attenta valutazione della situazione esistente ed in particolare ai risultati derivanti dalla sperimentazione sulla revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico, attuata con i provvedimenti suddetti.

Il gruppo di lavoro ha inoltre preso atto che il Gruppo dei referenti tecnici della Mobilità Sanitaria Interregionale delle Regioni e della Province autonome, nella seduta del 30 gennaio 2012 ha definito le nuove regole da applicare a partire dall'anno 2012 per i ricoveri di pazienti di

competenza del Servizio di Salute Mentale. L'obiettivo di tale regole è quello di scoraggiare la riabilitazione ospedaliera e puntare ad un sistema che remunerati il ricovero "a caso trattato" e non "a giornata di degenza". In quest'ottica i ricoveri remunerati "a giornata di degenza" sono da ritenersi appropriati soltanto se riguardano la dipendenza e l'abuso di sostanze alcoliche e quelli che si riferiscono ai disturbi del comportamento alimentare mentre non sono appropriati quelli riguardanti i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza neuropsichiatrica.

Alla luce di queste nuove regole occorre procedere rapidamente ad una revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico stabilendo sin da ora che per i ricoveri relativi a residenti di altre Regioni potrà essere riconosciuta la remunerazione "a giornata di degenza" per i casi che saranno considerati appropriati dalle Regioni di provenienza.

Rilevato che al fine della revisione della rete è opportuno dare mandato alla Direzione Sanità di attivare le necessarie procedure per attuare la medesima.

Ritenuto che, sino alla definitiva revisione della rete delle Case di Cura ad indirizzo neuro-psichiatrico, si rende necessario consentire il proseguimento della fase sperimentale prevista al punto 7 dell'Accordo del 6/2/2008 riguardante la revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico, recepito con D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008, ferma restando l'applicazione delle cogenti disposizioni in vigore in ordine ai requisiti delle strutture e fermo restando l'applicazione di quanto indicato al punto precedente per la mobilità interregionale e l'applicazione, nella definizione del budget annuo di produzione, del comma 2 dell'art. 8-quater del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 in cui si precisa che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".

Tutto ciò premesso e ritenuto;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di consentire, per le motivazioni di cui in premessa, il proseguimento sino alla definitiva revisione della rete delle Case di Cura ad indirizzo neuro-psichiatrico della fase sperimentale prevista al punto 7 dell'accordo 6/2/2008 riguardante la revisione della rete di dette strutture, recepito con D.G.R. n. 33-8425 del 17 marzo 2008 e proroghe successive, ferma restando l'applicazione delle cogenti disposizioni in vigore in ordine ai requisiti delle strutture;
2. di dare mandato alla Direzione Sanità di attivare le necessarie procedure per giungere ad una revisione della rete delle Case di Cura private ad indirizzo neuro-psichiatrico stabilendo sin da ora che per i ricoveri relativi a residenti di altre Regioni potrà essere riconosciuta la remunerazione "a giornata di degenza" per i casi che saranno considerati appropriati dalle Regioni di provenienza;
3. di precisare che i budget annuali di produzione saranno definiti per ogni struttura unicamente in base ai criteri regionali di programmazione dell'offerta sanitaria tenendo conto che il comma 2 dell'art. 8-quater del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 precisa che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies" .

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)